



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
REGGIO CALABRIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

N. 37/2020 P.O.V.

Prot. nr. 3375/2020 del 27.07.2020.

Ai Sig.ri Sostituti Procuratori della Repubblica ed ai Procuratori della Repubblica Aggiunti

SEDE

e, per quanto di competenza

al Sig. Direttore Amministrativo Responsabile del Servizio Intercettazioni

SEDE

Al Sig. Questore di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante del Reparto Anticrimine

ROS dei Carabinieri di Reggio Calabria

Al Sig. Direttore della DIA

Reparto Operativo di Reggio Calabria

Sig. Comandante della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria

*Ai Sig.ri Responsabili delle Aliquote Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza
della Sezione di Polizia Giudiziaria – SEDE*

e p.c.

al Sig. Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

Oggetto: direttive relative alle nuove disposizioni in materia di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni.

Al fine di dare compiuta ed uniforme applicazione alle nuove disposizioni in materia di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni, nel sinergico sforzo di valorizzazione delle indicazioni ricavabili dalla circolare n. 9 del 4 maggio 2016, dalle successive disposizioni in materia di intercettazione e dal confronto con quanto già disposto da diversi Uffici requirenti, si ritiene necessario fornire la specifica disciplina a cui ci si dovrà attenere nelle attività svolte da questa Procura della Repubblica, direttamente o mediante delega alle sezioni e servizi di Polizia Giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (data in cui entreranno in vigore le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 161/2019).

Tale obiettivo passa dal tassativo rispetto delle direttive di seguito riportate, da leggere congiuntamente alle previsioni dello specifico provvedimento destinato a disciplinare la organizzazione dell'Ufficio Intercettazioni e le modalità di gestione e tenuta dell'*Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni*, dettato nel doveroso rispetto dell'art. 269 c.p.p. e del correlato D.M. 20 aprile 2018.

La ratio della riforma legislativa ed i suoi principi chiave.

La nuova disciplina della materia delle intercettazioni delle comunicazioni¹ impone, come di seguito si andrà a dire nel dettaglio, l'adozione di specifiche linee guida che possano orientare l'attività dell'Ufficio, e quella della Polizia Giudiziaria delegata, nello svolgimento delle operazioni di captazione.

L'aver previsto la responsabilità del Procuratore della Repubblica nella gestione e nella sorveglianza dell'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni di cui all'art. 269 c.p.p., consentendo l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dal nuovo testo degli artt. 89 e 89bis disp. att. c.p.p., pone

¹ i principi cardine a cui si ispira la nuova disciplina normativa, dettata dal D.L. 29 dicembre 2017, n. 216 e successive integrazioni e modifiche, possono essere sintetizzati nel modo che segue:

1. entro cinque giorni dalla conclusione delle relative operazioni, i verbali e le registrazioni/flussi di comunicazioni informatiche o telematiche delle intercettazioni devono essere depositati per i difensori, in vista della procedura di acquisizione di cui all'art. 268 c.p.p., salvo che il Pubblico Ministero sia autorizzato dal giudice, sussistendo il pericolo di grave pregiudizio alle indagini, a ritardare tale adempimento "non oltre la chiusura delle indagini preliminari";
2. l'autorizzazione del Giudice di cui all'art. 268, comma 5, c.p.p. costituisce condizione per ritardare il deposito delle intercettazioni ai difensori, dopo il loro conferimento nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p., con conseguente necessità di selezione in contraddittorio;
3. una volta differito, il deposito delle intercettazioni potrà avvenire non oltre la chiusura delle indagini preliminari, secondo quanto disposto dagli artt. 268, comma 5, 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p. ovvero, nel caso di richiesta di misura cautelare, limitatamente alle sole intercettazioni poste a base del provvedimento, secondo quanto disposto dal primo comma del novellato art. 291 c.p.p.;
4. nei casi previsti dagli artt. 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., in particolare, sarà dato avviso che i difensori hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi alle intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di comunicazioni informatiche o telematiche, con facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati come rilevanti e utilizzabili dal Pubblico Ministero; nel termine di 20 giorni (15, prorogabili fino a 25, per il caso di giudizio immediato), il difensore potrà richiedere l'acquisizione di ulteriori intercettazioni ovvero anche contestare la rilevanza o l'utilizzabilità di quelle indicate dal Pubblico Ministero: in caso di dissenso, sulle richieste delle parti deciderà il Giudice secondo la procedura camerale regolata dall'art. 268, commi 6 e ss., c.p.p.;
5. nei casi adozione di misure cautelari, a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., l'ordinanza sarà depositata nella cancelleria del Giudice insieme agli atti posti a suo sostegno, compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, c.p.p., limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti e come tali utilizzate e conferiti nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p.; ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni intercettate e depositate in cancelleria dal giudice, ma è da riconoscersi allo stesso difensore, conformemente a quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il diritto di estrarre copia anche delle registrazioni/flussi di comunicazioni informatiche o telematiche utilizzate a fini cautelari e conferite nell'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p.; non sarà necessaria la trasmissione al Giudice di copia delle registrazioni/flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, conformemente a quanto stabilito dall'art. 291, comma 1, c.p.p., che, nella indicazione degli elementi da presentarsi a sostegno della richiesta di misura cautelare, fa riferimento ai soli verbali di cui all'art. 268, comma 2, c.p.p.;
6. alla richiesta di misura cautelare il Pubblico Ministero alleggerà unicamente le intercettazioni ritenute rilevanti e utilizzabili; in caso di dissenso, il Giudice disporrà la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro definitiva conservazione nell'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni del quale si dirà oltre (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.);
7. nozione diversa dal deposito è quella del conferimento delle intercettazioni all'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni di cui all'art. 269 c.p.p.; il conferimento delle intercettazioni prescinde dal loro deposito ai difensori e non presuppone alcuna comunicazione ai difensori, consistendo materialmente nel riversamento nel suddetto archivio delle registrazioni/flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e dei verbali delle intercettazioni trasmessi dalla Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero, unitamente ai decreti che hanno autorizzato le medesime intercettazioni; non di meno, il conferimento deve precedere il deposito, altrimenti inoperabile;
8. il contenuto delle intercettazioni, di regola, non può essere riprodotto negli atti tipici delle procedure cautelari, salvo che risulti necessario riportarne i soli brani essenziali (art. 291, comma 1-ter, c.p.p.);
9. le intercettazioni ritenute irrilevanti a fini di giustizia penale ovvero inutilizzabili per violazione di regole processuali sono destinate, esperito il descritto procedimento di acquisizione, a restare custodite nell'archivio di cui agli artt. 269 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p. (d'ora in poi, *Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni*) definitiva sarà la custodia delle intercettazioni nell'ADI anche in caso di archiviazione del procedimento;
10. il Procuratore della Repubblica è responsabile della gestione e della sorveglianza dell'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni, consentendosi l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dal nuovo testo degli artt. 89 e 89-bis disp. att. c.p.p., al fine della preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione endoprocessuale delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili;
11. è fatto sempre divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite a fini processuali.

l'accento in modo marcato sulla necessità di preservare il divieto di divulgazione e di circolazione delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili, la cui immediata catalogazione dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Proprio in relazione alla possibilità di incorrere nella ingiustificata diffusione di conversazioni captate nel corso di intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di procedimenti penali, appare opportuno dettare indicazioni di indirizzo generale dell'Ufficio, con specifico riferimento a quelle conversazioni che siano sicuramente prive di qualsiasi rilievo investigativo e/o rilevanza penale, nonché a quelle inutilizzabili.

Le problematiche connesse alla diffusione delle conversazioni oggetto di intercettazione vanno considerate, peraltro, strettamente connesse alla loro trascrizione ed al loro inserimento, sinteticamente o in testo integrale, nelle note investigative della Polizia Giudiziaria, tanto destinate a richiedere la proroga delle operazioni di captazione delle conversazioni o comunicazioni di interesse che destinate ad essere depositate a sostegno delle richieste cautelari ovvero al termine delle indagini preliminari, nella prospettiva della loro utilizzazione processuale.

L'esigenza di evitare che le conversazioni o comunicazioni intercettate possano essere inserite senza controllo preventivo in atti investigativi, svolti nel corso delle indagini preliminari, impone l'innalzamento della soglia di attenzione, che deve essere finalizzata ad impedire che contenuti irrilevanti o inutilizzabili siano conosciuti da terzi e, quindi, resi di pubblico dominio.

Ecco la ragione di una specifica disciplina interna che disciplini tanto l'attività di intercettazione in ambito investigativo che quella, successiva, di analisi del risultato della captazione senza trascurare le modalità di acquisizione e trascrizione del dato rilevante ed utilizzabile.

La previsione stessa dell'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni, evidentemente, consente di ritenere che l'attività di esecuzione delle operazioni di intercettazione, svolta dalla Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero alle indagini, debba essere ispirata a criteri, ancora, più stringenti dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi, in relazione ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Ciò richiederà un impegno ancor maggiore del Pubblico Ministero, il quale, nell'ambito del suo compito di direzione delle indagini, sarà chiamato a verificare che la Polizia Giudiziaria delegata al compimento delle operazioni svolga una scrupolosa, quanto rigorosa, selezione delle intercettazioni *rilevanti e utilizzabili* in relazione al tema di prova del procedimento, prima, e del processo poi.

Al Pubblico Ministero, che verrà interpellato tempestivamente nei casi dubbi, è riservato un maggiore e decisivo compito di vigilanza, finalizzato ad impedire che siano valorizzate intercettazioni non rilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione, ed in particolare sarà riservato il compito di valutare il rilievo investigativo delle captazioni, con particolare riferimento a quelle contenenti espressioni "*lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge*" (art. 268, comma 2-bis, c.p.p. con riferimento all'art. 9 del regolamento UE 2016/679): anche in questo caso, salvo la loro evidente ed immediata rilevanza nella ricostruzione dell'ipotesi accusatoria, dovrà disporsi la loro espunzione dalle intercettazioni da acquisire ed utilizzare.

Nelle ipotesi in cui le singole intercettazioni risultino estranee al tema investigativo, non assumano rilevanza dimostrativa, diretta o mediata, in merito a fatti costituenti reato o siano, comunque, inutili a sostenere la tesi di accusa, l'esigenza di evitare ingiustificate compressioni del diritto alla riservatezza delle comunicazioni imporrà scelte decise e tempestive, dirette ad impedire che le relative trascrizioni siano riportate, per esteso o per estratto, nei brogliacci, nelle annotazioni di Polizia Giudiziaria e nelle note informative.

Sarà, quindi, compito del Pubblico Ministero tempestivamente interpellato, quale immediato corollario delle considerazioni appena fatte, dare immediato avviso alla Polizia Giudiziaria che nei predetti casi dovrà essere riportato, nel brogliaccio di ascolto, la chiara annotazione "*intercettazione irrilevante ai fini delle indagini*" o "*intercettazione inutilizzabile*".

L'analisi specifica delle nuove disposizioni nelle fasi di esecuzione, trasmissione e conferimento del materiale intercettivo.

Come detto, il Pubblico Ministero, nell'ambito della direzione delle indagini, in relazione ai procedimenti iscritti dopo la data del 31 agosto 2020 e nel rispetto dei nuovi e più stringenti criteri, assicura la rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili a fini processuali, ponendo in essere a tal fine un costante monitoraggio, anche in modo informale, delle operazioni delegate all'Autorità di Polizia Giudiziaria.

In tale ottica è proprio la istituzione dell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, finalizzato alla rigida custodia delle intercettazioni da non acquisire a fini processuali o cautelari, che impone la scelta di non documentare, sin dall'inizio delle operazioni ed a cura della Polizia Giudiziaria delegata alle operazioni, le intercettazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili.

Pertanto a tale fine appare necessario e preliminare per il Pubblico Ministero titolare delle indagini sensibilizzare, eventualmente anche con disposizioni scritte, la Polizia Giudiziaria delegata alle stesse ad interloquire tempestivamente con lui nel caso in cui non dovesse emergere con chiarezza il profilo ostativo appena indicato, sottoponendo alla sua valutazione i relativi contenuti senza fare ricorso ad ultranei formalismi: tale interlocuzione sarà ancor più necessaria laddove dovessero emergere, come detto, espressioni "*lesive della reputazione delle persone*" o contenuti riferibili a "*dati personali definiti sensibili dalla legge*" (art. 268, comma 2-bis, c.p.p), per cui sarà lo stesso Pubblico Ministero a valutarne la specifica utilità in relazione ai temi di indagine.

Ove non ne riconosca la rilevanza (o in presenza di intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione), provvederà a comunicare, anche per iscritto, le sue disposizioni, precisando che le stesse non debbano essere trascritte e vigilando sulla osservanza delle determinazioni assunte.

In relazione alle intercettazioni appena indicate, la Polizia Giudiziaria, nel redigere i cd. brogliacci di ascolto, ometterà qualsivoglia richiamo al loro contenuto, limitandosi a riportare i soggetti intercettati (ove identificati): saranno indicate, a tal fine, quali "*conversazione non rilevante ai fini delle indagini*" ovvero "*conversazione non utilizzabile*" o formule di analogo tenore e significato.

La Polizia Giudiziaria riferisce al Pubblico Ministero, in ordine agli esiti delle operazioni di intercettazione ispirando la sua refertazione a criteri che consentano di veder "*riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate*" (art. 291, comma 1-ter, c.p.p.).

Benché tale disposizione non sia pacificamente riferibile agli atti d'indagine, appare necessario, al fine di non privare di reale efficacia le disposizioni in materia di intercettazione, che la Polizia Giudiziaria si attenga al medesimo criterio anche nella redazione delle annotazioni riepilogative delle acquisizioni investigative (ad esempio a fini di proroga delle autorizzazioni già date ovvero della loro estensione a nuovi reati intanto emersi) provenienti dalle operazioni di intercettazioni.

Di regola, pertanto, la Polizia Giudiziaria riferirà al P.M. in merito alle intercettazioni rilevanti, con annotazioni sintetiche del loro contenuto, riproducendo il testo integrale solo nel caso in cui tale richiamo sia effettivamente necessario per il compiuto inquadramento dei fatti e la loro complessiva comprensione.

Alle predette note informative, o annotazioni sintetiche, saranno allegati i relativi verbali (vale a dire la copia dei brogliacci di ascolto redatti digitalmente), nei quali (art. 268, comma 2, c.p.p.) sarà "*trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate*".

La gestione del flusso documentale relativo alle operazioni di intercettazione avverrà mediante l'impiego del programma *TIAPdocument@*. In particolare, mediante l'apertura e la gestione della pagina relativa a ciascun procedimento penale denominata *Archivio Riservato*. Ad ogni archivio riservato dovrà corrispondere un procedimento penale, suddividendosi in quell'unica pagina i relativi R.I.T..

Evidentemente, anche al fini di rispetto delle disposizioni del Garante della Privacy, ciascun R.I.T. dovrà riguardare singoli "bersagli", anche se riferiti allo stesso soggetto. Tale modalità risulta, peraltro ed allo stato, l'unica compatibile con i programmi informatici adottati dal Ministero della Giustizia al fine della gestione dell' *Archivio Digitale Informatico Intercettazioni*.

Solo in relazione alle intercettazioni telefoniche, il Pubblico Ministero potrà avanzare una richiesta o emettere decreto di urgenza cumulativo, nei quali, comunque, il R.I.T. dovrà riguardare il singolo bersaglio, anche se riferito al medesimo soggetto.

Non sembra superfluo ricordare che la nuova disciplina legislativa ammette l'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricostruzione/dimostrazione di reati non connessi a quello in relazione al quale le stesse sono state autorizzate, purché si tratti di reati per i quali le intercettazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 266, comma 1, c.p.p..

In tale materia non pare potersi prescindere, anche in relazione ai procedimenti già pendenti, dalle indicazioni giurisprudenziali fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza 28 novembre 2019, n. 51, Cavallo), con la quale sono stati rivisti i limiti riferibili all'utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione in relazione a reati diversi da quelli per i quali le medesime sono state autorizzate.

Appare necessario, proprio per tale ragione, che il Pubblico Ministero titolare del procedimento solleciti la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini a riferire tempestivamente, con specifica nota informativa, ogni utile risultanza di indagine proveniente dall'attività di captazione che faccia emergere reati diversi da quelli per i quali è stato emesso decreto autorizzativo dal parte del competente giudice.

Conseguentemente, ove sia possibile procedere ad iscrivere nuove fattispecie di reato, sarà cura del P.M. effettuare tempestivamente le nuove annotazioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., provvedendo a richiedere al Giudice l'estensione dell'autorizzazione, ex art. 267 c.p.p., ai nuovi reati, quale indispensabile passaggio per rendere certa l'utilizzazione delle intercettazioni successive.

Resta ferma, nei casi di urgenza e nei limiti in cui ciò è possibile, per le intercettazioni a mezzo di captatore informatico inserito in dispositivo elettronico portatile, la possibilità, che risulta auspicabile, per il Pubblico Ministero di emettere autonomo decreto di intercettazione in via di urgenza per il nuovo reato e con riferimento al bersaglio già oggetto di intercettazione.

Essendo la nuova disciplina normativa riservata ai *procedimenti penali* iscritti dopo la data del 31 agosto 2020, risulta essenziale definire la nozione di *procedimento penale* rilevante per la delimitazione dell'operatività della previgente normativa, salvo che si tratti di ipotesi delittuosa connessa ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ad altra iscritta anteriormente al primo settembre 2020.

In tale ottica appare utile fare riferimento a quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla applicazione della disciplina dell'art. 270 c.p.p., che privilegia la concezione *sostanziale* di diverso procedimento rispetto a quella *formale* ancorata al medesimo numero di iscrizione nel Registro Generale Notizie di Reato del procedimento penale.

In ogni caso, sarà necessario procedere a separazione degli atti relativi alla nuova ipotesi di reato che risultasse priva dei profili di cui all'art. 12 c.p.p., con iscrizione di nuovo procedimento penale, per evitare che nel medesimo procedimento le attività d'indagine siano sottoposte a discipline radicalmente dissimili e fra loro incompatibili.

Il tema dovrà comunque costituire oggetto di attenta valutazione nonché *confronto* con il Procuratore della Repubblica o Procuratore Aggiunto, il cui "visto" è già previsto in relazione agli "stralci" ed alle iscrizioni di nuovi procedimenti nonché in materia di intercettazioni.

In relazione ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 agosto 2020, va puntualmente osservato il principio secondo il quale le registrazioni/i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e i verbali delle intercettazioni devono essere "immediatamente" trasmessi dalla Polizia Giudiziaria al P.M., ai fini del deposito dei relativi atti ai difensori e del preliminare conferimento delle intercettazioni all'ADI.

Escluso il caso di avvio dell'incidente cautelare, l'avverbio "immediatamente" deve essere riferito, come ritenuto peraltro da altri uffici requirenti, alla avvenuta chiusura di tutte le operazioni di intercettazione (non solo le operazioni di registrazione, ma anche quelle concernenti la redazione dei verbali) svolte nell'ambito del medesimo procedimento penale.

Nei successivi cinque giorni si dovrà procedere al deposito degli atti ai difensori, salvo che il Pubblico Ministero richieda ed ottenga dal Giudice l'autorizzazione a differire tale adempimento.

Il Pubblico Ministero titolare del procedimento sarà chiamato ad assumere tempestive determinazioni in ordine alla ricorrenza delle condizioni che consentono di richiedere al Giudice l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni *"non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*, dovendosi evitare il pericolo di dannose *discovery* delle operazioni di intercettazione compiute, i cui contenuti saranno sempre sottoposti ad attenta verifica investigativa e scrupoloso approfondimento nel rispetto degli obblighi di tempestività e completezza delle indagini preliminari.

La Polizia Giudiziaria, ove lo ritenga indispensabile a fini di indagine, sarà, comunque, abilitata a chiedere al Pubblico Ministero di essere autorizzata a conservare l'accesso remoto alle tracce foniche/flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, e ai verbali delle intercettazioni, anche se eseguite mediante remotizzazione, pure oltre la trasmissione al Pubblico Ministero ed il conferimento nell'ADI.

Infatti occorre osservare come la chiusura delle operazioni di intercettazione (a maggiore ragione la chiusure del singolo RIT) non coincide quasi mai con la chiusura delle indagini preliminari o, comunque, con il deposito della refertazione finale della Polizia Giudiziaria.

Pertanto, risultando indispensabile per la Polizia Giudiziaria, in particolare in relazione ai procedimenti penali di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, procedere, in sede di refertazione finale, al riascolto delle migliaia di tracce foniche/analisi dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate nel corso delle lunghe indagini, ed attese le estreme difficoltà che evidentemente discenderebbero dallo svolgimento di tali operazioni nei locali della Procura della Repubblica, che, peraltro, non potrebbero ospitare contemporaneamente tutte le polizie giudiziarie che, per caso fortuito, si trovassero nello stesso momento a dover svolgere le medesime operazioni di riascolto, la medesima Polizia Giudiziaria potrà rappresentare, per iscritto, tali specifiche esigenze al Pubblico Ministero chiedendo di essere autorizzata a conservare l'accesso alle predette tracce/flussi ed ai relativi verbali.

L'accesso ai *server* delle aziende fornitrici di prestazioni funzionali all'esecuzione delle operazioni di intercettazione (dopo la scadenza del termine di autorizzazione di ciascuna di esse) sarà garantito alla Polizia Giudiziaria per il termine indicato nella richiesta, che non potrà essere superiore a mesi sei rinnovabile per ulteriori periodi di 60 giorni.

La richiesta sarà sottoposta ad un vaglio particolarmente rigoroso del Pubblico Ministero il cui approfondimento e rigore aumenterà in ragione della eventuale e successiva riproposizione delle medesime richieste .

In ogni caso il superamento del termine di diciotto mesi sarà possibile solo in presenza di esigenze investigative eccezionali, la cui valutazione sarà demandata direttamente al Procuratore della Repubblica o a suo delegato.

All'atto della scadenza del termine prima indicato ed autorizzato dal Pubblico Ministero, le aziende fornitrici procederanno all'interruzione del collegamento tra il loro *server* e la postazione di ascolto remoto della Polizia Giudiziaria.

Allo stesso modo le aziende procederanno nel caso in cui il Pubblico Ministero, avendo richiesto l'autorizzazione del Giudice al ritardato deposito, non abbia autorizzato per iscritto la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini a proseguire l'ascolto da remoto dei risultati delle intercettazioni.

Come detto, in ogni caso il deposito del materiale intercettivo, ove autorizzato il differimento, dovrà avvenire *"non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*.

Tale deposito esige logicamente il preventivo conferimento delle registrazioni/dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, e dei relativi verbali di trascrizione, nell'ADI, cui dovrà procedersi immediatamente, tanto nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia proceduto personalmente all'ascolto delle intercettazioni tanto che caso in cui, come normalmente accade, le operazioni siano state delegate alla Polizia Giudiziaria.

Sempre nell'ADI saranno inseriti i relativi verbali di ascolto/consultazione, unitamente alla documentazione cartacea (provvedimenti di autorizzazione, di convalida di decreti dati in caso di urgenza, di proroga, relative richieste del Pubblico Ministero, atti della Polizia Giudiziaria trasmessi a supporto di

queste ultime, ecc.), previa sua scansione ed inserimento nel *TIAP riservato* (cd. Archivio riservato TIAP), la cui consultazione sarà possibile solo mediante le postazioni dedicate all'ADI.

In ogni caso qualsiasi copia potrà essere rilasciata solo previo specifico provvedimento di acquisizione, disposto dal Pubblico Ministero su istanza della difesa o, in caso di contrasto, dal Giudice.

Salva la fase cautelare, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ed in particolare nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (o nei quindici giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato), i difensori saranno abilitati ad accedere a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini i cui decreti siano stati depositati.

Potranno, così, consultare la documentazione conferita all'ADI, allo scopo di individuare ed indicare le conversazioni o comunicazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi, ed in relazione alle quali presenteranno istanza di acquisizione direttamente al P.M. titolare del procedimento che provvederà sulla stessa con decreto motivato.

In caso di rigetto dell'istanza, o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni/ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ritenute rilevanti, si procederà, a richiesta del difensore, nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, c.p.p..

La documentazione cartacea relativa alle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili confluisce nel fascicolo del Pubblico Ministero una volta completata la procedura di acquisizione.

Una volta completata la procedura di acquisizione, le registrazioni/i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ed i verbali di ascolto/consultazione delle conversazioni o comunicazioni ritenute rilevanti e inserite *nell'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni*, ed a tale fine contrassegnate attraverso le specifiche funzionalità del programma informatico ministeriale, si procederà al trasferimento della documentazione delle stesse, già inserita nella partizione riservata del TIAP, nel TIAP ordinario.

La documentazione digitalizzata relativa alle intercettazioni acquisite andrà inserita nel fascicolo processuale, mediante prelievo dall'*Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni* se inizialmente ritenuta irrilevante, mentre quella per la quale sia intervenuto provvedimento del Giudice che ne neghi la acquisizione al fascicolo, verrà definitivamente custodita nel medesimo ADI.

Resta fermo il diritto delle difese di consultazione di tutto il materiale intercettivo inserito nell'ADI (registrazioni/i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, i verbali di ascolto/acquisizione e la documentazione relativa ai decreti del cui deposito hanno ricevuto avviso) ma con possibilità di ottenerne copia solo successivamente al procedimento di acquisizione davanti al Giudice, in apposita udienza stralcio nella quale le parti saranno tenute ad indicare le intercettazioni, rilevanti ed utilizzabili, che intendono acquisire, o successivamente al termine del procedimento di acquisizione di cui agli artt. 415bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p..

Ed infatti, quanto alle copie delle intercettazioni eseguite nel corso del procedimento, la facoltà dei difensori e delle altre parti private di ottenerle è limitata, oltre alla fase della trascrizione che si svolge innanzi al giudice, ex art. 268 c.p.p. (o nella successiva fase acquisizione di cui agli artt. 415bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p.), a quelle intercettazioni il cui contenuto, in termini di rilevanza ed utilizzabilità, è già stato valutato dal giudice, anche se in via incidentale ad esempio in occasione della adozione di una misura cautelare, ferma, comunque, restando, come detto, la facoltà per le stesse parti di procedere all'ascolto di tutte le intercettazioni del procedimento: ciò al fine, evidente, di evitare la circolazione, altrimenti inevitabile, di notizie riservate processualmente irrilevanti od inutilizzabili su cui non è stata svolta alcuna previa valutazione dal giudice.

Le operazioni di conferimento saranno effettuate avvalendosi della collaborazione del gestore telefonico, delle aziende fornitrici delle prestazioni ad esse funzionali, della Polizia Giudiziaria delegata, del personale addetto all'Ufficio Intercettazioni ed alla tenuta dell'*Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni*, che assicurerà la vigilanza sulla corretta esecuzione tecnica delle operazioni di conferimento e sull'effettiva funzionalità degli ascolti/consultazioni delle intercettazioni conferite.

Eseguito il conferimento e verificata la corretta allocazione dei dati nell'ADI, il gestore/l'azienda fornitrice delle prestazioni funzionali procederà, *salvi i casi prima richiamati e disciplinati di autorizzazione alla Polizia Giudiziaria al mantenimento dell'accesso ai server da remoto*, alla

cancellazione dai propri *server* delle registrazioni/dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e dei verbali conferiti, *rilasciandone attestato*, del quale si darà atto nei provvedimenti di liquidazione delle relative spese.

In ogni caso, tranne specifica e motivata autorizzazione del Procuratore della Repubblica o suo delegato, all'atto del conferimento dovrà essere cessato ogni collegamento dei predetti *server* alle eventuali postazioni di ascolto remoto.

All'atto della trasmissione al P.M. del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la Polizia Giudiziaria, *salvi i casi di autorizzazione sopra indicati e fino alla sua validità*, darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

Analoga attestazione, di avvenuta distruzione di ogni copia o bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, dovrà essere rilasciata dai consulenti tecnici nominati dal P.M. per l'ascolto/la comprensione e la trascrizione/traduzione delle intercettazioni ritenute rilevanti ed utilizzabili.

A tale proposito è opportuno ribadire che delle intercettazioni ritenute *irrilevanti e/o inutilizzabili* mentre è, evidentemente, consentito l'ascolto e la consultazione, anche ai fini della sottoposizione di tale valutazione - nella fase preliminare alla acquisizione - al Giudice competente, non è, certamente consentito il rilascio di copia.

A tale fine e per rendere più agile la consultazione/l'ascolto da parte dei soggetti che, ai sensi dell'art. 89 bis, comma 2, disp.att. c.p.p., sono abilitati ad accedere all'ADI (*il Giudice ed i suoi ausiliari; il Pubblico Ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati all'ascolto; i difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti o consulenti*), è previsto che le operazioni di conferimento delle conversazioni e/o dei flussi telematici delle comunicazioni intercettati, unitamente ai relativi verbali, possa avvenire rispettando apposite partizioni digitali nell'ambito del programma di gestione dell'ADI stesso; e cioè, seguendo la distinzione più volte richiamata, una partizione dedicata alle *intercettazioni rilevanti*; una partizione dedicata alle *intercettazioni irrilevanti*; una partizione dedicata alle *intercettazioni inutilizzabili*.

Richiesta di applicazione di misura cautelare e richiesta di archiviazione.

Particolare rilievo assume la disciplina delle intercettazioni, in particolare nella parte relativa al conferimento nell'ADI, nell'ambito del subprocedimento cautelare, finalizzato alla presentazione di richieste di applicazioni di misure cautelari al Giudice per le Indagini Preliminari.

Risulta evidente che in questo caso viene anticipata la valutazione della rilevanza ed utilizzabilità del materiale intercettivo che viene inserito nella richiesta del Pubblico Ministero, avendo cura del rispetto delle nuove disposizioni in materia, ed in particolare di quanto disposto dall'art. 291, comma 1 e comma 1 ter, c.p.p. circa la previsione della trasmissione al Giudice dei "*verbali di cui all'art. 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269*" e circa la previsione che nella richiesta il Pubblico Ministero riproduca quando è necessario, "*soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate*", e dell'art. 92, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. che prevedono che il Giudice possa disporre la restituzione all'inquirente/requirente delle intercettazioni da lui considerate irrilevanti o inutilizzabili per la loro conservazione nell'*Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni*.

Evidentemente ciò comporta la necessità che prima che venga avanzata la richiesta di applicazione di misura cautelare, il Pubblico Ministero provvederà ad effettuare il conferimento nell'*Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni dei verbali e delle registrazioni delle comunicazioni e/o dei flussi di comunicazioni informatiche che intende utilizzare in quanto rilevanti ed utilizzabili nonché dei relativi verbali e brogliacci di ascolto/consultazione o verbali sommari di trascrizione/stampa in forma intellegibile*.

Peraltro come in passato non è prevista la obbligatoria trasmissione al GIP delle tracce foniche/dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche: adesso è prevista però la possibilità per lo stesso

Giudice di accedere all'ADI, in cui i contenuti sono stati conferiti unitamente ai verbali relativi, ai fini delle sue valutazioni così come il difensore potrà avervi accesso a seguito della esecuzione della ordinanza cautelare.

Corrispondentemente a quanto appena previsto per il procedimento incidentale di applicazione di una misura cautelare, occorre soffermarsi anche sulle ipotesi in cui all'esito delle indagini preliminari, nel cui ambito sono state disposte intercettazioni di conversazioni e/o di flussi telematici, il Pubblico Ministero ritenga di dover avanzare richiesta di archiviazione.

Evidentemente in tale situazione, verificato il puntuale conferimento nell'ADI del materiale intercettivo, secondo quanto sopra disciplinato, non si procederà al deposito dello stesso finalizzato al procedimento di acquisizione.

Pertanto, il medesimo materiale, comunque consultabile dal Giudice cui è stata avanzata la richiesta di archiviazione ed eventualmente dalla parte offesa interessata ex art. 408 c.p.p., potrà essere oggetto di richiesta di accesso secondo la procedura di cui all'art. 116 c.p.p..

Si fa riserva di integrare il presente provvedimento con disposizioni di ulteriore dettaglio ove se ne ravvisi la necessità ed ove il controllo periodico delle attività di conferimento nell'Archivio Digitale Informatico delle Intercettazioni del materiale intercettivo faccia emergere criticità su cui intervenire.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, nonché per la comunicazione al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria .

Reggio Calabria, 27 LUG 2020

Provvedimento redatto con la collaborazione del Proc. Rep. Agg. dott. Giuseppe Lombardo che collabora con lo scrivente nella direzione del Servizio Intercettazioni.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giovanni Bombardieri
